

Il risarcimento del danno da disservizio e criteri di liquidazione. Annotazione alla sentenza n. 210 della Corte dei Conti – Sez. reg. Emilia Romagna del 6.09.2012

Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Emilia Romagna, sent. n. 210 del 6 settembre 2012.

Parole-chiave: Responsabilità amministrativa- danno da disservizio- risarcimento-abuso di funzione e poteri d'ufficio- sequestro conservativo

Massima: Il danno da disservizio può sussistere anche in caso di illecito arricchimento di un funzionario pubblico, attuato mediante l'utilizzo di artifici contabili in danno dell'ente di appartenenza. Le spese sostenute dall'amministrazione per l'indagine interna e la riorganizzazione dell'ufficio devono essere risarcite secondo criteri equitativi ai sensi dell'art.1226 c.c.

Il responsabile del servizio finanziario di un Comune, il quale si è indebitamente appropriato, tramite artifici contabili, di denaro pubblico per fini personali, è stato condannato, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'ente di appartenenza, anche a quello del danno patrimoniale da disservizio. La quantificazione di tale danno è avvenuta con criteri equitativi. Il risarcimento per danno da disservizio è volto a porre rimedio alle conseguenze del comportamento illecito del dipendente che si sono manifestate nell'aver determinato effetti distorsivi della legalità e della legittimità dell'azione amministrativa. Il danno consiste in un dispendio di risorse che, sottratte ad altre destinazioni, sono state impiegate per gli accertamenti del Comune sui fatti di causa nonché sulla susseguente attività di riorganizzazione dei servizi comunali coinvolti dalla condotta delittuosa del convenuto.